



Comune di Gemona del Friuli

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

ANNO 2020
N. 52 del Reg. Delibere

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2019.-

L'anno 2020 , il giorno 11 del mese di Maggio alle ore 16:51 si è riunita la Giunta Comunale.

| | | Presente/Assente |
|--------------------|-------------------|------------------|
| Revelant Roberto | Sindaco | Presente |
| Cargnelutti Loris | Vice Sindaco | Presente |
| Feragotto Monica | Assessore | Presente |
| Goi Davis | Assessore Esterno | Presente |
| Gubiani Mara | Assessore Esterno | Assente |
| Venturini Giovanni | Assessore Esterno | Presente |
| Virilli Flavia | Assessore Esterno | Assente |

Assiste il Segretario Prosperini Manuela.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Revelant Roberto nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2019.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art. 11 della LR n. 3 del 2020 il quale testualmente dispone:

(Modalità di svolgimento delle sedute della Giunta regionale e del Consiglio regionale in casi di emergenza)

1. In caso di situazione di particolare gravità e urgenza, riconosciuta con provvedimento del Consiglio dei Ministri o del Presidente del Consiglio dei Ministri, che renda temporaneamente impossibile o particolarmente difficile al Consiglio regionale, alle Commissioni consiliari, alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari o alla Giunta regionale riunirsi secondo le ordinarie modalità stabilite dalla normativa vigente, è consentito lo svolgimento delle sedute in modalità telematica.

2. Ai fini della presente legge, per seduta in modalità telematica si intendono le sedute degli organi collegiali di cui al comma 1 con partecipazione a distanza dei componenti dell'organo stesso attraverso l'utilizzo di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti ed idonei, per quanto riguarda il Consiglio regionale, a permettere l'espressione del voto anche a scrutinio segreto.

3. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 è riconosciuta:

a) per il Consiglio regionale e per le Commissioni consiliari, dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari;

b) per la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, dalla Conferenza stessa;

c) per la Giunta regionale, dal Presidente della Regione.

4. Con gli atti di rispettiva competenza gli organi di cui al comma 1 adottano le necessarie disposizioni attuative di quanto disposto dal presente articolo.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 possono trovare applicazione anche agli enti locali della regione, in quanto compatibili con il loro ordinamento e nel rispetto della propria autonomia.

Richiamato il decreto n.1 del 2020 del Sindaco del Comune di Gemona del Friuli, con il quale sono state dettate le disposizioni attuative per il funzionamento della Giunta in “modalità a distanza”;

Atteso che:

- Il Sindaco da atto dello stato di emergenza dichiarato con DPCM del 31.01.2020 e pertanto della difficoltà di procedere alla convocazione in presenza della Giunta comunale, anche in attuazione del principio “stare a casa” rinforzato con il recente d.l. n.19 del 18 marzo 2020;

- I componenti della Giunta comunale danno atto che:

- tutti i componenti dell'organo collegiale sono stati messi a conoscenza del succitato decreto sindacale n. 1 del 2020;

- tutti i componenti presenti sono stati collegati durante la seduta come dichiarato dal Sindaco con una verifica sulla funzionalità del collegamento simultaneo;

- tutti i componenti hanno accesso a strumenti di telecomunicazione che consentono la partecipazione a distanza, è stata infatti creata una chat di gruppo in Skype;

- il Sindaco ha accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolato lo svolgimento dell'adunanza, constatato e proclamato i risultati della votazione;

- gli atti sono stati trasmessi ai componenti della Giunta precedentemente alla riunione, è stato consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- Il Segretario Generale verbalizzante ha percepito adeguatamente gli eventi accaduti durante la riunione oggetto di verbalizzazione (lo screenshot della videoconferenza resta depositato agli atti presso l'ufficio segreteria).

- Si intende quale luogo di svolgimento della riunione il luogo dove è presente il Sindaco ovvero presso la sede comunale.

VISTO il D.Lgs. 118/2011 recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO l'art. 227 comma 6-quater del DLgs 267/2000 con il quale viene stabilito che contestualmente all'approvazione del rendiconto, la giunta adegua, ove necessario, i residui, le previsioni di cassa e quelle riguardanti il fondo pluriennale vincolato alle risultanze del rendiconto, fermo restando quanto previsto dall'art. 188, comma 1, in caso di disavanzo di amministrazione;

VISTO l'art. 228 comma 3 del DLgs 267/2000 con il quale viene stabilito che prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che ".....Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni e' effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non e' effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui e' effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.";

VISTO il punto 5.4 del Principio Contabile Applicato concernente la Contabilità Finanziaria, relativo alla gestione del fondo pluriennale vincolato, che testualmente recita:

Nel corso dell'esercizio, sulla base dei risultati del rendiconto, è determinato l'importo definitivo del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata del primo esercizio considerato nel bilancio di previsione e degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, di cui il fondo pluriennale vincolato di entrata costituisce la copertura;

..... Omissis...

Nel corso dell'esercizio, la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato effettuata dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente comporta la necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata e, in occasione del rendiconto dell'esercizio in corso, alla riduzione di pari importo del fondo pluriennale di spesa con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione;

VISTO il punto 9.1 del Principio Contabile Applicato concernente la Contabilità Finanziaria, relativo alla gestione dei residui, secondo cui in ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;

- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Non è necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato solo nel caso in cui la reimputazione riguardi, contestualmente, entrate e spese correlate.

..... Omissis...

Il riaccertamento dei residui può riguardare crediti e debiti non correttamente classificati in bilancio.

Se dalla ricognizione risulta che, a seguito di errori un'entrata o una spesa è stata erroneamente classificata in bilancio, è necessario procedere ad una loro riclassificazione.

..... Omissis...

Il riaccertamento dei residui può riguardare crediti e debiti non correttamente imputati all'esercizio in quanto, in occasione della ricognizione, risultano non di competenza dell'esercizio cui sono stati imputati, in quanto non esigibili nel corso di tale esercizio.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, attraverso una delibera di Giunta, si procede come segue:

- nel bilancio dell'esercizio in cui era imputato l'impegno cancellato, si provvede a costituire (o a incrementare) il fondo pluriennale vincolato per un importo pari a quello dell'impegno cancellato;
- nel primo esercizio del bilancio di previsione si incrementa il fondo pluriennale iscritto tra le entrate, per un importo pari all'incremento del fondo pluriennale iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente, tra le spese;
- nel bilancio dell'esercizio cui la spesa è reimputata si incrementano o si iscrivono gli stanziamenti di spesa necessari per la reimputazione degli impegni.

Al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili. Al riguardo, si rappresenta che l'atto che dispone il riaccertamento ed il reimpegno di entrate e spese ha natura gestionale, in quanto si tratta solo della reimputazione contabile di accertamenti e impegni riguardanti obbligazioni giuridiche già assunte dagli uffici competenti.

A decorrere dall'adozione degli schemi di bilancio armonizzati con funzione autorizzatoria, le variazioni di bilancio derivanti dal riaccertamento ordinario sono trasmesse al tesoriere attraverso gli appositi prospetti previsti per la comunicazione al tesoriere delle variazioni di bilancio, distinguendo i prospetti previsti nel caso in cui sia stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio in corso da quelli previsti in caso di esercizio provvisorio. In caso di esercizio provvisorio è necessario trasmettere al tesoriere anche l'elenco definitivo dei residui iniziali.

Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto.

Omissis.....

La delibera di Giunta è trasmessa al tesoriere;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 175 comma 5 bis lettera e) del Tuel, le variazioni al fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3 comma 5 del D.Lgs. n. 118/2011 sono di competenza della Giunta Comunale e possono essere effettuate entro i termini di approvazione del rendiconto dell'esercizio;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

la deliberazione consiliare n° 70 del 27/12/2018, avente ad oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PERIODO 2019/ 2021";

la deliberazione consiliare n. 79 del 27/12/2018 - APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019 / 2021";

la deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 09/05/2019, avente ad oggetto: "Documento programmatico - Piano Esecutivo di Gestione Integrato 2019 – 2021 (Piano risorse Obiettivi – Piano della Prestazione)";

la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 19.04.2019, con cui si è approvato il Rendiconto della gestione 2018 dal quale risulta un risultato di amministrazione pari ad euro 2.323.173,78 ripartito in
parte vincolata (euro 148.866,27)
parte accantonata (euro 1.393.975,39)
parte destinata agli investimenti (euro 63.905,11)
parte disponibile (euro 716.427,01)

VISTI i seguenti atti di variazione del bilancio di previsione 2019 – 2021, approvato con Consiliare n. 79/2018:
deliberazioni Consiliari

numero 2 del 25 marzo 2019 (variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021 per gli esercizi 2019, 2020 e 2021)
numero 13 del 05 giugno 2019 (variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021 per gli esercizi 2019, 2020 e 2021)

numero 30 del 07.11.2019 (variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021 per gli esercizi 2019, 2020 e 2021)

numero 41 del 28.11.2019 (variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021 per gli esercizi 2019, 2020 e 2021)

deliberazioni Giuntali

numero 68 del 09 maggio 2019, ratificata con atto n. 11 di data 05.06.2019

numero 96 del 14 giugno 2019, (di competenza della Giunta)

numero 136 del 23 giugno 2019, ratificata con atto n. 25 di data 27.09.2019

determinazioni

numero 507 del 11 settembre 2019

numero 566 del 15 ottobre 2019

numero 588 del 24 ottobre 2019

CONSIDERATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29/07/2019, è stata effettuata la verifica sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi art. 193 Tuel e l'assestamento generale al bilancio di previsione 2019/2021 ai sensi art. 175 comma 8 Tuel.;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:

n. 46 del 20/12/2019, avente ad oggetto: "ART. 170 DEL D. LEGS. 267/2000 ESAME ED APPROVAZIONE DUP 2020 - 22 ED AGGIORNAMENTO";

n. 53 del 20/12/2019, avente ad oggetto: "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020 – 2022";

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 31 gennaio 2020 con la quale si è provveduto a prendere atto dell'aggiornamento dei residui attivi e passivi presunti al 31.12.2019 indicati in bilancio di previsione 2020 – 2022 e ad approvare la variazione agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2020 – 2022;";

RICHIAMATA la determinazione n. 136 del 26.03.2020 con la quale si è approvato il riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi ai sensi del paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.-

RILEVATO che nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2019, tutti i Responsabili dei Servizi hanno verificato le ragioni del mantenimento, cancellazione o reimputazione dei residui passivi ed attivi di propria competenza in base a quanto previsto dal TUEL con particolare riferimento al principio della competenza finanziaria potenziata;

RICHIAMATE le seguenti determinazioni con le quali i responsabili TPO hanno approvato le risultanze delle verifiche sui residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019 di propria competenza:

- DIM 193 del 29.04.2020 (SERVIZIO TRIBUTI-FINANZE);
- DIM 194 del 29.04.2020 (SETTORE TECNICO INFRASTRUTTURE-LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE);
- DIM 195 del 29.04.2020 (SETTORE POLIZIA LOCALE);
- DIM 196 del 30.04.2020 (SETTORE DEMOGRAFICO-CULTURA-SPORT);
- DIM 198 del 04.05.2020 (SETTORE URBANISTICA-COMMERCIO);
- DIM 206 del 05.05.2020 (SETTORE AMMINISTRATIVO-VICESEGRETARIO);
- DIM 208 del 06.05.2020 (SETTORE PERSONALE- ASSISTENZA);

VISTO che il servizio Tributi ha provveduto alla verifica delle posizioni creditizie da annullare, rilevate dal portale dell'Agenzia delle Entrate;

VISTO il paragrafo 9.1 del Principio Contabile Applicato Concernente la Contabilità Finanziaria (allegato 4/2 al Dlgs, 118/11), con cui si stabilisce che trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale;

CONSIDERATO che i crediti affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione per la riscossione coattiva sono stati verificati e le somme che in questa sede vengono cancellate, rappresentano somme scadute ai sensi di legge da oltre un triennio o riallineamento alla consistenza effettiva dei ruoli al 31.12.2019;

RILEVATO che il concessionario della riscossione è obbligato ad effettuare tutte le azioni cautelari ed esecutive a tutela del credito comunale e che delle stesse dovrà darsi conto, a norma di legge, in sede di trasmissione delle comunicazioni di inesigibilità;

RILEVATO che i residui attivi stralciati riguardano somme insussistenti, inesigibili o di dubbia e difficile esazione per i quali si è proceduto allo stralcio dal Conto del Bilancio come sopra descritto;

VISTO pertanto, che dalle operazioni di riaccertamento ordinario al 31.12.2019 è scaturita la seguente modifica alla consistenza delle partite registrate nella contabilità dell'ente:

Residui attivi 2018 e annualità precedenti

Totale cancellazioni residui attivi 2018 e precedenti euro 100.901,86

Maggiori accertamenti

Totale maggiori accertamenti residui attivi 2018 e precedenti euro 144.046,10

Residui passivi 2018 e annualità precedenti

Cancellazioni residui passivi 2018 e precedenti euro 169.194,68

CONSIDERATO inoltre che, l'operazione di riaccertamento ha comportato la reimputazione contestuale di entrate e spese correlate di seguito evidenziate:

Accertamenti e impegni correlati reimputati a seguito di riaccertamento ordinario

Parte corrente euro 32.320,09

Parte capitale euro 105.724,50

Totale

Impegni reimputati al 2020 138.044,59

Accertamenti reimputati al 2020 138.044,59

RILEVATO altresì che, l'operazione di riaccertamento ha comportato la re-imputazione di impegni di spesa per esigibilità futura attraverso la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 del D.Lgs 118/2011.

Spese reimputate tramite FPV a seguito di Riaccertamento ordinario

Parte corrente euro 218.367,13

Parte capitale euro 1.857.904,54

Totale spese reimputate a FPV euro 2.076.271,67

CONSIDERATO quindi che a seguito del riaccertamento ordinario il Fondo Pluriennale Vincolato al 31 dicembre 2019 risulta così determinato:

Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 euro 2.076.271,67

Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato euro

966.138,23

Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno) euro 309.007,86

Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2019 euro 0,00

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 rinviata all'esercizio 2020 e successivi euro 1.089.856,40

Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato euro 986.415,27

Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato euro 0,00

Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato 0,00

Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 euro 2.076.271,67.

CONSIDERATO che le variazioni di esigibilità comportano variazioni sia agli stanziamenti assestati del bilancio di previsione 2019/2021 che al bilancio di previsione 2020/2022, e che le stesse determinano la necessità di effettuare le reimputazioni contabili agli esercizi 2020 e 2021;

CONSIDERATO pertanto che con il presente atto vengono automaticamente riassunti a valere sulla annualità 2020/2022 gli impegni e accertamenti reimputati;

VISTA la necessità di variare gli accantonamenti al fondo pluriennale vincolato di uscita del bilancio 2019 e del corrispondente fondo pluriennale vincolato di entrata 2020, nonché dei correlati stanziamenti di spesa del bilancio di previsione 2020;

VISTA la risposta fornita dalla commissione Arconet in relazione alla Faq 21 del 28.03.2017 con la quale viene chiarito che nell'ambito del riaccertamento ordinario dei residui le variazioni degli stanziamenti di cassa dell'esercizio precedente (dunque nel nostro caso esercizio 2019) non sono necessarie;

DATO ATTO che le risultanze del presente riaccertamento confluiranno del Rendiconto della gestione esercizio 2019;

VISTO che occorre adeguare l'importo dei residui iniziali (residui presunti) all'1.1.2020 agli importi definitivi risultanti dal riaccertamento ordinario 2019, nonché le previsioni di cassa, annualità 2020, del bilancio di previsione 2020/2022;

VISTE le innovazioni introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali a decorrere dall'anno 2019;

VISTI in particolare, l'articolo 1, commi 819, 820 e 824, della richiamata legge n. 145/2018, che nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, prevede che le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili);

RILEVATO che tali enti territoriali, ai fini della tutela economica della Repubblica, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato articolo 1 della legge di bilancio 2019, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione;

VISTA la circolare del 14 febbraio 2019, n. 3 contenente chiarimenti in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali a decorrere dall'anno 2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da 819 a 830, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019);

RICHIAMATA la circolare n. 7235 del 12.02.2020 della Direzione centrale autonomie locali della Regione FVG riguardante i vincoli di finanza pubblica in vigore per l'esercizio 2020 ed altre disposizioni contabili

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/00, come modificato dalla L. 213/2012;

VISTI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, Dlgs 267/00 dal Responsabile del Servizio Finanziario;

con voti _____

DELIBERA

di approvare le operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 secondo le risultanze degli allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

di approvare

l'elenco dei maggiori residui attivi per euro 144.046,10 e minori residui attivi per euro 100.901,86

l'elenco dei minori residui passivi per euro 169.194,68

l'elenco degli impegni di spesa reimputati all'esercizio 2020 per complessivi euro 2.214.316,26

l'elenco degli accertamenti di entrata reimputati all'esercizio 2020 per complessivi euro 138.044,59

di approvare le variazioni di competenza per l'anno 2019 del bilancio di previsione 2019/2021;

di approvare le variazioni per l'anno 2020;

di approvare altresì il prospetto riepilogativo del fondo pluriennale vincolato di uscita del bilancio 2019 e di entrata del bilancio 2020;

di approvare l'allegato di interesse del tesoriere;

di dare atto che, a seguito della presente variazione di bilancio, risultano rispettati gli equilibri del bilancio di previsione 2020/2022 di cui all'art 193 Dlgs 267/00;

di prendere atto del permanere della coerenza tra il bilancio di previsione e il saldo programmatico del pareggio di bilancio 2019/2021 aggiornato a seguito dalla presente variazione;

di recepire le risultanze della determinazione n. 136 del 26.03.2020 "Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi ai sensi del paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.-" inerente la reimputazione all'esercizio in corso di spese d'investimento correlate ad entrate vincolate accertate nell'esercizio precedente per un totale a pareggio entrata / spesa di euro 687.396,64;

di dare atto che le operazioni di riaccertamento parziale ed ordinario dei residui confluiranno nel Rendiconto dell'esercizio 2019;

di trasmettere la presente delibera al Tesoriere Comunale nel rispetto di quanto previsto dal Principio Contabile Allegato 4/2 al D.lgs.118/2011 in ordine alle informazioni conseguenti al riaccertamento dei residui e alle variazioni del fondo pluriennale vincolato disposte con il presente atto;

di prendere atto del Parere del Collegio dei Revisori;

di rinviare a successivo atto la variazione al Piano Esecutivo di Gestione per le annualità 2020/2022;

di pubblicare nel sito istituzionale del Comune di Gemona ai sensi di quanto previsto dal Dlgs 33/2013, il presente atto;

Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Con riferimento agli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i., è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da CRISTIANA MAINARDIS in data 11 maggio 2020.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da CRISTIANA MAINARDIS in data 11 maggio 2020.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Revelant Roberto

Il Segretario
F.to Prosperini Manuela

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 12/05/2020 al 26/05/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n. 21/2003 e s.m.i. e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 21/2003 e s.m.i.

Comune di Gemona del Friuli, li 12/05/2020

Il Responsabile
F.to VIVIANA FILAFERRO

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li, 12/05/2020

Il Responsabile del Procedimento
F.to Giovanni Forgiarini